



Regione
Lombardia

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA ED ALLE FORESTE

Dipartimento Foreste

Struttura Biodiversità e Foreste

P.E.Q. Gestione dei sistemi forestali e naturali (Provincia di BS)

**Contratto di Concessione Pluriennale
DELL'ALPE DENOMINATA "CASINETTO-POFFE"**
di proprietà della Regione Lombardia
Foresta di Lombardia Val Grigna - Comune di Bovegno (BS)

Contratto di concessione agraria stipulato ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982, in combinato disposto con l'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 11/1971 (esente da bollo ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 25 tab. B del D.P.R. 30/12/82 n. 955 a integrazione del D.P.R. 26.10.72 n. 642).

L'anno 202_ il giorno [] del mese di [] presso gli uffici dell'ERSAF, ubicati a Breno (BS) Piazza Tassara, 3.

Tra

Ente Regionale per i servizi all'Agricoltura ed alle Foreste (ERSAF) con sede in Via Taramelli n° 26 – 20124 - MILANO C.F. e P.I. 03609320969, rappresentato dalla Dott.ssa Bruna Comini Dirigente della Struttura Biodiversità e Foreste a questo atto espressamente autorizzato dal decreto ERSAF n° [] del [] [] 202_, di seguito indicato anche come "**Concedente**"

E

L'Azienda Agricola [] C.F. [] e P.IVA. [], con sede in Via [] a [] ([]) – in persona del titolare/legale rappresentante Sig. [], di seguito indicato anche come "**Concessionario**";

congiuntamente indicati come "**le Parti**".

Premesso che:

- ERSAF, in qualità di Ente gestore della proprietà agro-silvo-pastorale della Regione Lombardia, in data [] ha esperito la procedura ad evidenza pubblica per selezionare l'impresa agricola cui concedere l'alpe demaniale denominata Casinetto-Poffe per il periodo 2026 – 2031;
- L'Azienda Agricola [] è risultata aggiudicataria dell'alpe in argomento come risulta dal decreto dirigenziale ERSAF n. [] del [] di approvazione della proposta di aggiudicazione;

- con la presente scrittura privata, indicata anche come “**Concessione**” e/o “**Contratto**”, le parti intendono disciplinare i rispettivi rapporti nonché obblighi ed adempimenti a carico del Concessionario;
- per la stipula del presente contratto la parte concessionaria viene assistita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 203/82 in combinato disposto con l’art. 23, ultimo comma, della Legge n. 11/1971, dalla [] sede di [] nella persona del sig. [];

Recepite le premesse, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della concessione

1. La Concessione ha per oggetto la custodia, la conservazione e la conduzione e gestione dell’alpe denominata Casinetto-Poffe, bene pubblico di proprietà di Regione Lombardia.
2. ERSAF affida in concessione alla Azienda agricola [] che accetta la malga sopra citata, comprendente i seguenti terreni:

Comune	Foglio	Mappale	Sup. catastale ha	di cui pascolabile ha
Bovegno	2	2	182.67.00	88.14.93
Bovegno	2	18	23.01.40	23.01.40
Bovegno	2	19	83.55.10	83.55.10
Bovegno	2	20	6.64.30	6.64.30
Totale			295.87.80	201.35.73

e comprendente l’utilizzo dei seguenti fabbricati:

Comune	Identificazione del bene	Fg.	Mapp.	Sub.	Categoria catastale	Consistenza	Superficie catastale totale	Stato del bene
Bovegno	Alloggio	2	17	2	A/4	3 vani	Tot. 82 mq. Tot. escluse aree scoperte 82 mq.	Ottimo
Bovegno	Caseificio	2	17	3	C/3	56 mq	77 mq	Ottimo
Bovegno	Principale e accessorio	2	3	3-4	A/6	3,5 vani	Tot. 87 mq. Tot. escluse aree scoperte 87 mq.	Buono

3. L’Alpe interessa una **superficie complessiva** di ha 295 di cui circa ha 201 di superficie pascolabile. La superficie indicata a pascolo non è probatoria dell’effettiva area computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario, ma ha solo valore ricognitivo

e conoscitivo, e utile alla definizione del carico ottimale. Pertanto, ERSAF viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

4. I terreni di cui sopra sono complessivamente individuabili nella cartografia che si allega al presente (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale.

5. Gli immobili di cui sopra sono individuabili nella planimetria che si allega al presente atto sotto la **lettera a)** quale parte integrante e sostanziale. Quanto sopra verrà più dettagliatamente elencato, unitamente ad impianti, attrezzature e viabilità di accesso e servizio, nello stato di consistenza che costituirà parte integrante del verbale di consegna.

6. Il pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza ERSAF viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

7. Il concessionario dichiara di aver visionato gli immobili oggetto di concessione, di averli trovati in buono stato manutentivo e adatti all'uso convenuto e così di prenderli in consegna.

8. Per tutti gli arredi, attrezzature e strumentazione di qualsiasi natura, necessari per la conduzione dell'alpeggio, nonché per le attività che intende realizzare il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese.

9. Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel compendio della malga di cui al presente contratto l'attività d'alpeggio con bestiame bovino e ovi-caprino comprensiva di: trasformazione del latte in prodotti caseari di montagna, vendita diretta dei prodotti dell'azienda, attività di educazione e didattica ambientale e agro-alimentare.

10. Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel compendio della malga di cui al presente contratto l'attività d'alpeggio con bestiame bovino e ovi-caprino nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato di concessione.

11. L'attività sopra indicata dovrà essere realizzata in conformità al Capitolato di concessione che si allega sotto la **lettera b)**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Durata della concessione, rinnovo, risoluzione e recesso

La durata della concessione è di anni 6 (sei) ovvero per il periodo 2026-2031; la concessione inizierà dalla data di firma del contratto e terminerà il 31.12.2031.

La concessione cesserà di diritto e di fatto il 31.12.2031 senza bisogno di alcun preavviso o disdetta, giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose.

In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di concessione siano stati rispettati gli impegni stabiliti dall'Avviso, dal Capitolato e, ove presente, dalla proposta gestionale, e vi sia stata una partecipazione attiva alla gestione con obiettivi di qualità previsti dal Capitolato, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 (sei) previa richiesta scritta da parte del concessionario, con allegata proposta aggiornata di gestione multifunzionale dell'alpe/malga, da inoltrare all'ERSAF tre mesi prima della scadenza (entro il 30.09.2031).

Il rinnovo della concessione è subordinato a verifica da parte dell'ERSAF del corretto utilizzo del bene, del rispetto degli impegni assunti con la precedente proposta di gestione, ove presente, di quelli stabiliti dal Capitolato e della partecipazione attiva alla gestione con obiettivi di

qualità. In ogni caso il rinnovo non costituisce obbligo per ERSAF e fa salvo il diritto di ridefinire i termini contrattuali.

Risoluzione del contratto:

Durante il periodo della concessione, il contratto potrà essere risolto nel caso in cui vi sia un inadempimento del concessionario ad uno degli obblighi previsti dal successivo articolo 6.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, la risoluzione si verifica di diritto quando ERSAF dichiara al concessionario che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- la reiterata inadempienza in relazione agli obblighi di Avviso/Capitolato ed agli impegni gestionali, ove presenti, documentata da almeno tre diffide ad adempiere senza esito positivo o senza adeguate giustificazioni scritte nel termine indicato dalla diffida, comunque non inferiore a 15 giorni;
- una valutazione annuale inferiore a 65 punti rilevata per tre stagioni;
- il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro 3 mesi dalla scadenza fissata.

Il contratto verrà inoltre risolto di diritto e l'ERSAF, nella persona del rappresentante incaricato, potrà immettersi nel pieno possesso degli immobili, previo preavviso di dieci giorni notificato al concessionario nelle forme di legge in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (generali e/o speciali) alla procedura di selezione.

Oltre ai casi sopra previsti la concessione verrà automaticamente a risolversi in caso di morte del concessionario quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi diretti.

Recesso:

È prevista la facoltà del concessionario di recedere dal contratto per:

- gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari. All' uopo il concessionario dovrà comunicare all'ERSAF, tramite raccomandata del servizio postale e/o pec, almeno sei mesi prima, la propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il motivo di tale decisione. In tal caso il concessionario dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso qualora non si riesca a riaffidare l'alpeggio;
- un qualsiasi motivo personale e/o societario; in tal caso, il concessionario dovrà comunicare tale intenzione all'ERSAF, tramite raccomandata del servizio postale e/o pec, almeno sei mesi prima. In questo caso, il concessionario dovrà pagare l'intero canone di concessione dell'anno in corso a prescindere dalla data di cessazione del contratto stesso, oltre ad una penale pari al 20% del canone annuo.

Art. 3 Canone di concessione e modalità di pagamento

Il canone annuo di concessione è stabilito in € (diconsi € /00) e verrà automaticamente aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT FOI.

Le parti stabiliscono che il canone potrà subire variazioni in aumento nel caso in cui ERSAF o Regione Lombardia apportino migliorie ai beni oggetto concessione.

Il pagamento andrà effettuato tramite bollettino Pago PA che verrà trasmesso dall'ufficio ERSAF competente.

Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%.

Art. 4 Obblighi del concessionario e penali

1. Il concessionario si obbliga:

- a) al regolare e intero pagamento del canone di concessione entro le scadenze stabilite;
- b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dall'Avviso/Capitolato di concessione e dalla proposta gestionale, ove presente;
- c) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e sanitarie per l'esercizio delle attività previste dal Capitolato;
- d) ad eseguire durante il periodo di concessione a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria;
- e) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in concessione nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto da parte della proprietà;
- f) a non attuare ogni altra forma di subconcessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione della proprietà;

2. La violazione degli obblighi sopra descritti determinerà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 11 (Inadempienze e penalità) del Capitolato allegato al presente contratto quale sua parte integrante.

Art. 5 Garanzie

Si dà atto che a garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti con il contratto, il concessionario ha provveduto a costituire, secondo le previsioni di Avviso, una cauzione per un ammontare di € [] (diconsi € []/00) pari ad una annualità e mezza del canone offerto in sede di gara, stipulando in data con la Banca [] la fidejussione bancaria n° [] per la durata fino al [].

La cauzione sarà oggetto di rivalutazione in caso di rinnovo della concessione.

In caso d'inadempienze il corrispettivo delle penalità previste dal Capitolato andrà versato all'ERSAF entro 15 giorni dall'intimazione di pagamento. Decorso tale termine ERSAF potrà escutere la cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

Art.6 Responsabilità

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

In particolare, ERSAF è sollevata da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:

- danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell'attività in malga/alpe svolte dal concessionario o dei suoi dipendenti;
- rapporto lavorativo del personale incaricato dal concessionario;

- sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpeggio concesso come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;
- mancato utilizzo della malga per l'intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Si dà atto che il concessionario in data [] ha provveduto ad attivare con la compagnia [] la polizza d'assicurazione n° [] per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore di € 1.500.00,00 e per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione per un valore assicurato non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 7 Capitolato generale e norme di rinvio

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati oltre che dal presente Contratto, dal Capitolato che si allega sotto la *lettera b)* e, ove presente, dalla Proposta gestionale allegata, quali parti integranti e sostanziali.

Art. 8 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra il concessionario e ERSAF circa l'esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 9 Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del General Data Protection Regulation (GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura di cui trattasi con la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità del partecipante; il loro conferimento ha natura obbligatoria.

L'informativa completa è disponibile in allegato al presente avviso.

Art. 10 Spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di [].

Le spese relative alla presente concessione e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, nonché le spese per la registrazione e le eventuali proroghe sono a carico del concessionario ad eccezione di quanto diversamente già normate.

Letto e Confermato

Concedente

Concessionario

Approvazione espressa delle clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il concessionario/ ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, approva in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: *Art. 2 (Durata della concessione, rinnovo, risoluzione e recesso); Art. 3 (Canone di concessione e modalità di pagamento); Art. 4 (Obblighi del concessionario e penali); Art. 5 (Garanzie); Art. 6 (Responsabilità); Art. 8 (Controversie).*

Concessionario

Patti in deroga

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, il sottoscritto concessionario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione, rinnovo, risoluzione e recesso); Art. 3 (Canone di concessione e modalità di pagamento); Art. 4 (Obblighi del concessionario e penali); Art. 5 (Garanzie); Art. 6 (Responsabilità); Art. 7 (Capitolato generale e norme di rinvio); Art. 8 (Controversie);

Il Concessionario

Per l'Ente concedente


Si attesta che per la stipula del presente atto il concessionario è stato assistito dal Sig. [] nella qualità di funzionario della [] il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della Legge 11.2.1971 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art.45 della Legge 3.5.1982 n.203, ha rappresentato ed esposto alla parte assistita la relativa posizione e situazioni contrattuali.


Il rappresentante dell'OOPP []

Li []

ALLEGATI

- Cartografia delle aree pascolive concesse
- Planimetria fabbricati
- Informativa privacy
- Proposta gestionale







Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Brescia

Dichiarazione protocello n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Bovogno	
Casinetto Di Cigoleto _____ civ.	
Identificativi Catastali:	Compilata da: Lazzari Urbano
Sezione: NCT	Iscritto all'albo: Geometri
Foglio: 2	Prov. Brescia
Particella: 17	N. 3387
Subalterno: 2	

Scheda n. 1 Scala 1:200




PIANO TERRA





Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Brescia

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Bovegno	
Casinetto Di Cigoleto _____ civ.	
Identificativi Catastali: Sezione: NCT Foglio: 2 Particella: 17 Subalterno: 3	Compilata da: Lazzari Urbano Iscritto all'albo: Geometri Prov. Brescia N. 3387

Scheda n. 1 Scala 1:200



PIANO TERRA




Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Brescia

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
del _____
Planimetria di u.i.u. in Comune di Bovegno
Localita' Pofoe Di Stabill Fiorito civ. _____

Identificativa Catastale:
Sezione: NCT
Foglio: 2
Particella: 3
Subalterno: _____

Completata da:
Giocca Angelo
Iscritto all'albo:
Geometra Dipendente Pubblico
Prov. _____ N. _____

[Handwritten signature]



PIANO TERRA (T)

